

costituiti da forze imprenditoriali pubbliche e private destinate a proporre e realizzare nuovi interventi nelle aree di risulta della precedente occupazione industriale. La disciplina fu raggiunta in base alle decisioni dell'*Inner Urban Areas Act* del 1978. Vennero costituite numerose *partnerships* nelle località dove i problemi urbani postindustriali sono più gravi. Significativa inoltre l'esperienza delle *Urban Development Corporations* per le aree *London Docklands*. In questi casi sono stati costituiti enti specifici per lo sviluppo dei territori abbandonati dalla precedente attività industriale. L'idea base è che questi nuovi soggetti, pur inserendo nel loro consiglio di amministrazione i rappresentanti delle amministrazioni locali, devono agire autonomamente per poter operare in modo più efficace e spedito. Hanno poteri molto ampi di esproprio, adottano procedure di pianificazione semplificate, ricevono fondi considerevoli dal governo centrale.

Non dissimile è l'esperienza francese maturata attraverso le società di economia mista e gli *établissements publics*. Il primo strumento è stato adottato per utilizzare le forze economiche pubbliche e private negli impegni associati destinati a dare attuazione a grandi opere di interesse generale allo scopo di realizzare obiettivi predeterminati in sede di pianificazione urbanistica generale. Le società di economia mista hanno alle loro spalle, oramai, una tradizione giuridica pluridecennale che si esprime attraverso una complessa regolamentazione normativa maturata sulla base di una legge fondamentale degli anni '50 e sulle successive leggi di aggiornamento e di integrazione.

Quando si parla degli *établissements publics* si fa riferimento ad istituzioni pubbliche caratterizzate da un rilevante grado di autonomia politica e finanziaria rispetto agli enti centrali e agli enti locali. Si tratta di forme giuridiche completamente diverse da quelle delle società ad economia mista. In tutti questi casi, sia richiamando l'esperienza inglese che quella francese, si constata che ci si trova di fronte a questi elementi di base: a) una individuazione soggettiva nella responsabilità degli interventi; b) una definizione oggettiva del perimetro degli interventi; c) una predeterminazione dei contenuti degli interventi sulla base delle strategie di azione fissate in sede di pianificazione generale; d) una netta separazione fra scelte politiche (obiettivi strategici) e modalità di intervento (progetto) ed una rilevante autonomia di azione basata, oltre che sul principio di responsabilizzazione soggettiva, anche sul principio del rispetto delle previsioni di bilancio per ogni specifico intervento.

4. Il caso italiano: che fare?

Nulla di tutto questo matura nel nostro paese. L'organizzazione amministrativa si riporta alle figure elaborate alla fine del secolo scor-